

APPROFONDIMENTI | *Dottrina*

Esperito Legale - Società

La revoca degli amministratori per giusta causa nelle società per azioni

a cura di Tofani Cristiano Augusto, De Ficchy Francesco

Sommario: 1. 1. La cessazione dall'ufficio per revoca e la tutela risarcitoria. – 2. La definizione di giusta causa. – 3. (Segue): La giusta causa soggettiva. – 4. (Segue): La giusta causa oggettiva.

1. La cessazione dall'ufficio per revoca e la tutela risarcitoria.

L'amministratore cessa dalla sua carica, oltre che per morte o per la scadenza del termine fissato nell'atto della sua nomina (delibera dell'assemblea degli azionisti), anche per decadenza, rinuncia all'ufficio ed infine per revoca.

Ai sensi dell'art. 2383, comma 3, cod. civ. “*gli amministratori [...] sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta*” (1), come anche ai sensi dell'art. 2409-*nonies*, comma 5, cod. civ. per le società per azioni che adottano il modello di governance dualistico “*i componenti del consiglio di gestione [...] sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa*” (2).

L'orientamento in dottrina come anche in giurisprudenza ormai consolidato integra la giusta causa di revoca prevista dalle precedenti disposizioni nella misura in cui - come successivamente sarà inoltre approfondito - questa può consistere non solo in un inadempimento dell'amministratore dei doveri generici e specifici derivanti dal proprio incarico (la giusta causa soggettiva), ma anche in un fatto estraneo all'amministratore oggetto di revoca purché tale fatto comporti una elisione del pactum fiduciae tra società ed i propri amministratori (la giusta causa oggettiva).

Da tali disposizioni ne deriva che società ha, nei confronti dell'amministratore, un diritto potestativo di recesso stabilito dalla legge, esercitabile in qualunque momento, insindacabile nel merito. L'unico diritto dell'amministratore è quello di ricevere il giusto risarcimento del danno subito a causa della revoca avvenuta in assenza di giusta causa.

A parziale deroga di quanto precedentemente esposto, soltanto nel caso in cui la nomina dell'amministratore sia di competenza dello Stato o di un ente pubblico, il relativo potere di revoca compete esclusivamente allo Stato o all'ente pubblico che lo ha nominato ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. Autorevole dottrina, tuttavia, sostiene che tale limitazione al potere dell'assemblea sussiste soltanto nell'ipotesi di revoca senza una giusta causa.

Pertanto, l'amministratore ingiustamente revocato, posto che la revoca non può essere dichiarata invalida per mancanza di giusta causa, dispone soltanto della facoltà di richiedere il risarcimento del danno risultando di massima centralità la corretta interpretazione di cosa possa ritenersi come "giusta causa", dalla cui sola sussistenza discende il diritto dell'amministratore al ristoro del danno.

In assenza di tipizzazione normativa, occorrerà pertanto far riferimento agli insegnamenti giurisprudenziali e agli orientamenti dottrinali che, nel tempo, hanno "riempito di significato" la clausola generale della "giusta causa di revoca".

Prodromico all'analisi della definizione del concetto di giusta causa, la giurisprudenza stabilisce che, a prescindere da quale sia la concreta causa di revoca fatta valere, *"ai fini dell'accertamento e della sussistenza della giusta causa deve aversi riguardo alle sole ragioni evocate nel corso dell'assemblea che tale revoca abbia deliberato"* (3).

Infatti, le argomentazioni relative poste dall'assemblea o dal consiglio di sorveglianza che attinenti alla giusta causa posta alla base della revoca dell'amministratore, devono essere indicate *"in modo sufficientemente preciso nella delibera di revoca, mentre sono da evitare delibere troppo generiche, suscettibili di essere poi dettagliate mediante addebiti specifici solo successivamente"* (4).

Così anche il Tribunale di Milano ha rilevato che le motivazioni integranti la giusta causa di revoca devono essere esplicitate, "quanto meno nei loro connotati essenziali", nella stessa sede in cui è decisa la revoca (Tribunale di Milano 20 dicembre 2005) e la giurisprudenza di legittimità espressamente esclude la facoltà per la società di interarre successivamente la delibera che ha espresso la revoca dell'amministratore (5).

2. La definizione di giusta causa.

La giusta causa non costituisce, elemento costitutivo della fattispecie della revoca, ma soltanto la ragione di esclusione della responsabilità risarcitoria in favore dell'amministratore a carico della società. La giusta causa di revoca (tanto oggettiva quanto soggettiva) è integrata da

circostanze o fatti sopravvenuti alla nomina dell'amministratore che siano idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto, e tali da determinare a prevalenza dell'interesse di una parte all'estinzione, sull'interesse dell'altra alla conservazione del rapporto (6).

La giurisprudenza di legittimità ha integrato e riempito il concetto di giusta causa in particolar modo in senso negativo stabilendo che questa non può essere integrata dal mero dissenso rispetto a qualche decisione o alla politica societaria, né dal disaccordo con gli altri amministratori (Cass. 11801/1998) nonché è da ritenersi quale una nozione distinta dalle gravi irregolarità ai sensi dell'art. 2409: essa riguarda, difatti, circostanze, anche oggettive e non integranti inadempimento, che però pregiudichino l'affidamento dei soci nelle attitudini e nelle capacità degli amministratori, in una parola il rapporto fiduciario con i medesimi (Tribunale di Milano 6 luglio 2013).

In senso positivo invece ha stabilito che la giusta causa di revoca richiede situazioni (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minimo il pactum fiduciae, comportando di conseguenza la rottura di una fiducia inizialmente riposta nell'amministratore da parte degli azionisti (Cass. 15322/2004).

Si ritiene che le argomentazioni che delineano la giusta causa di revoca debbano essere basate su parametri oggettivi. Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che le circostanze o i fatti posti alla base della revoca, per integrare "giusta causa" debbano investire la "professionalità" dell'amministratore. Infatti, *"il venir meno del rapporto fiduciario tra socio amministrazione comunale e amministratore è rilevante, ai fini di integrare una giusta causa di revoca del mandato, solo quando i fatti che hanno determinato il venir meno dell'affidamento siano oggettivamente valutabili come idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore. Altrimenti, lo scioglimento del rapporto fiduciario deriva da una valutazione soggettiva della maggioranza, che da un lato legittima il recesso ad nutum, ma legittima altresì l'amministratore revocato senza una giusta causa a richiedere il risarcimento del danno derivatogli dalla revoca del mandato"* (7).

La nozione di giusta causa è in senso unanime chiarito che si possa distinguere in giusta causa "soggettiva" e giusta causa "oggettiva" dovendosi considerare quale tratto unificante di entrambi le categorie, la frattura del pactum fiduciae, tanto se determinata da un fatto imputabile all'amministratore (giusta causa soggettiva), quanto se estranea ad essa (giusta causa oggettiva). Tuttavia, le due categorie differiscono "nel fatto che mentre per le prime [giusta causa soggettiva] basta un comportamento dell'amministratore (la violazione del pactum fiduciae è presunta) le seconde [giusta causa oggettiva] necessitano di un quid pluris, che consenta di verificare in maniera oggettiva il venir meno dell'elemento fiduciario"(8).

La giurisprudenza di merito, in ogni caso, chiarisce che per l'amministratore *"pur dovendo subire in ogni caso il recesso della società, non deve sopportare anche il rischio economico della sopravvenienza di cause completamente estranee alla sua persona o condotta e non oggettivamente incidenti sul rapporto fiduciario con la società, né soggettivistiche interpretazioni di ciò che la società intenda per "venir meno" di quel rapporto"* (Tribunale di Milano 6 luglio 2013).

3. (Segue): La giusta causa soggettiva.

La giusta causa di tipo “soggettivo” risulta essere, come ritenuto da autorevole dottrina, più facilmente identificabile, *“essendo riscontrabile nel momento in cui le cause che portano alla revoca dell'amministratore siano direttamente imputabili a quest'ultimo, il quale abbia tenuto degli specifici comportamenti tali da minare il rapporto di fiducia alla base del conferimento dell'incarico”* (9). Sono generalmente ricompresi in tale categoria gli inadempimenti dell'amministratore ai propri obblighi generici, quali l'obbligo di diligenza e di agire nell'interesse della società, o degli obblighi specifici, quale l'obbligo di redazione e presentazione del bilancio e l'obbligo di convocare l'assemblea nei casi previsti dalla legge. La giurisprudenza precisa, inoltre, che semplici dissidi personali e incomprensioni tra l'amministratore e gli altri membri del consiglio di amministrazione o con i soci non integrano giusta causa di revoca in quanto è necessario che il comportamento dell'amministratore sia contrario ai doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo (Cass. civ. 22 giugno 1985, n. 3768; seguita da Tribunale di Udine 13 giugno 1994).

Pertanto, tale categoria ricomprende circostanze e fatti direttamente imputabili all'amministratore, il quale abbia tenuto degli specifici comportamenti tali da minare il rapporto di fiducia alla base del conferimento dell'incarico comportando l'elisione di tale rapporto.

Come anticipato è giusta causa di revoca dell'amministratore di tipo soggettivo in caso di violazione dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo all'amministratore ed in caso di comportamenti contrari ai più generali doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza nell'adempimento del mandato di amministratore, *“in ragione del particolare vincolo di collaborazione e fiducia che il rapporto di amministrazione implica”* (Tribunale di Firenze, 15 febbraio 2005).

Tra le ipotesi legislativamente previste di giusta causa di tipo soggettivo, rileva l'art. 2390 cod. civ. che impone agli amministratori il divieto di concorrenza stabilendo che gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea e che per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato d'ufficio e risponde dei danni.

In conclusione, tale categoria abbraccia le ipotesi di generale inadeguatezza gestionale da parte dell'amministratore.

4. (Segue): La giusta causa oggettiva.

La categoria della giusta causa oggettiva è invece ritenuta di maggiore difficoltà interpretativa. Questa rileva in giurisprudenza situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento. La giurisprudenza di legittimità richiede per la sussistenza della giusta causa oggettiva che *“ricorra un quid pluris, cioè l'esistenza di situazioni tali da far venir meno l'affidamento riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo amministrativo, in modo*

tale da poter fondatamente ritenere che difettino, in capo allo stesso, quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero contraddistinguere l'amministratore di una società di capitali" (10)

A titolo esemplificativo, rileva la giusta causa oggettiva in caso di precarie condizioni fisiche dell'amministratore o in caso vengano meno le capacità manageriali e/o imprenditoriali, viste in relazione alle aspettative che i soci avevano riposto nell'amministratore al momento della nomina.

Tale categoria attiene quindi ad elementi intrinseci sopravvenuti che hanno la capacità di incidere effettivamente sul rapporto fiduciario tra la società e l'amministratore. Il giudizio che si dovrà attendere dovrà essere un giudizio di buona fede e quindi terzo e non di tipo "soggettivo" (o relativistico) delle parti. Tuttavia, la giurisprudenza pone dei limiti e la giusta causa, come precedentemente esposto, non ricorre in presenza di, ad esempio, mero dissenso rispetto a qualche decisione o alla politica societaria, né in caso di disaccordo con gli altri amministratori.

- (1) Liberamente revocabile da parte dell'assemblea è anche l'amministratore nominato dai possessori di strumenti finanziari partecipativi mentre per gli amministratori nominato dallo Stato ai sensi dell'art. 2449, comma 2, cod. civ., questi possono essere revocati solamente dall'enti che li ha nominati.
- (2) La legge non prevede una specifica disciplina per la revoca degli amministratori della società a responsabilità limitata: pertanto, si ritiene che la disciplina debba risiedere nell'atto costitutivo seppure è potere del socio che esercita l'azioni di responsabilità verso l'amministratore di chiedere al Tribunale adito anche il provvedimento cautelare di revoca giudiziale dello stesso.
- (3) Al riguardo si veda il provvedimento del Tribunale di Milano del 7 giugno 2012.
- (4) Al riguardo si veda Cassazione civile, Sez. I, sentenza del 12 settembre 2008, n. 23557.
- (5) Idem.
- (6) Al riguardo si veda Cassazione civile, Sez. I, sentenza del 18 settembre 2013, n. 21342.
- (7) Al riguardo si veda Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 2013, n. 23381.
- (8) Cfr. Houben, "La revoca degli amministratori di società per azioni", in Riv. Dir. Comm. 2015, 677.

(9) Cfr. Carminati D., “Revoca degli amministratori per giusta causa e validita ` della delibera di nomina di nuovi amministratori” nota a Cassazione civile, Sez. I, 14 maggio 2012, n. 7425.

(10) Al riguardo si veda Cassazione civile, 14 maggio 2012, n. 7425.
